

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

LE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI

BONUS ASSUNZIONI 2020 PER UNDER 35 (Legge 160/2019)

Si tratta di uno sgravio contributivo che può essere richiesto qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti (no con contratto di apprendistato), un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni). L'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Si tratta di un esonero contributivo **stabile**, in quanto non è prevista una scadenza al suo utilizzo ma dal 2021 il bonus è fruibile soltanto qualora il giovane assunto sia un "under 30".

L'incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).

Un ulteriore requisito soggettivo, in capo al giovane, è rappresentato dal fatto che non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Una volta effettuata l'assunzione (o la trasformazione), l'agevolazione rappresenta una riduzione, per i successivi 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

BONUS SUD (*articolo 1, comma 247, Legge 145/2018*)

Per il solo anno 2020 viene previsto un esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di Apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), di lavoratori in una unità operativa dell'impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna**. Il bonus messo a disposizione è pari all'esonero, per un anno, del **100% della contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA SUPERIORE (Legge 160/2019)

Nelle imprese con un **numero di addetti pari o inferiore a 9**, le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di giovani che hanno una età compresa tra i 15 e i 25 anni, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una **durata più lunga**, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (Legge n.81/2015 Legge n.205/2017 e Legge n.148/2018 Proroghe per sistema duale)

L'agevolazione principale riguarda la riduzione dell'aliquota contributiva:

- i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, pagano l'1,5% il primo anno, il 3% il secondo, il 10% dal terzo anno;
- i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, pagano il 10%.

All'aliquota contributiva del 10% deve aggiungersi:

- l'aliquota di finanziamento della Naspi, nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%.

In caso di assunzione con questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo, per un **periodo massimo di 12 mesi** e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

L'**apprendistato professionalizzante** può essere stipulato anche **senza considerare i limiti di età** per i percettori di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL, disoccupazione edile, ecc..)

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

EX STUDENTI (*articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017*)

Esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:

a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015,

b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005,

c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008,

d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello).

BONUS 2020 PER BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA (Decreto legge 4 del 2019)

Qualora un'impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione.

Il tetto massimo mensile dell'incentivo è pari a 780 euro e la durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità.

In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Inoltre, se il rapporto cessa, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell'incentivo, cessa anche l'agevolazione.

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

L'ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all'assunzione, se non per "giusta causa". In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità.

Per la fruizione del beneficio contributivo va inoltre effettuato mensilmente un calcolo, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Infine, dovranno essere, rispettati i massimali previsti dalla normativa:

- per la generalità delle imprese: 200.000 euro nel triennio,
- per il settore del trasporto su strada: 100.000 euro,
- per il settore agricolo: 15.000 euro.

Inoltre, il decreto ha previsto un ulteriore incentivo, sempre di natura contributiva, qualora sia un **Ente di formazione** a collocare il beneficiario di Reddito di Cittadinanza in una azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato.

DONNE DISOCCUPATE (Legge 92/2012)

In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:

- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
 - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato
- L'incentivo è riconosciuto nel caso di **assunzione di donne, di qualsiasi età**, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, qualora residenti in regioni svantaggiate o per quelle donne che svolgono una professione o opera in un settore economico caratterizzato da un'**elevata disparità uomo-donna**.
 - Per le donne **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi** indipendentemente dalla regione o dalla disparità uomo-donna.

OVER 50 (Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017)

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, nel caso di assunzione a tempo determinato, o 18 mesi, nel caso di contratto a tempo indeterminato o trasformazione.

L'incentivo spetta al datore di lavoro solo se l'assunzione realizza un **incremento netto** del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

LAVORATORI IN NASPI (Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76)

In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell'indennità NASpi, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell'indennità.

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis*.

L'incentivo non spetta qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi successivi al licenziamento. La regola vige anche qualora il datore di lavoro sia collegato o controllato dall'azienda che ha operato il recesso, oppure l'assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

LAVORATORI IN CIGS (D.L. 20-05-1993, n. 148 convertito dalla L. 236/1993)

In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo consistente nella riduzione dell'aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%), per un periodo di 12 mesi.

Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell'indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a:

- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (Decreto legislativo n.148/2015 Legge n.205/2017)

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

In caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione, il datore di lavoro ha diritto all'esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 annui euro, per un periodo massimo di:

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi).

CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO (art. 3 e 4 del 23 marzo 1981 n. 91)

Al fine di promuovere il professionismo nello **sport femminile**, per la società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo è previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il **limite massimo di 8.000 euro** su base annua.

GIOVANI AGRICOLTORI (L. n. 160/2020)

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, è previsto un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero è attribuito, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi.

DETENUTI E INTERNATI (Decreto interministeriale del 24 luglio 2014)

In caso di assunzione, da parte di imprese pubbliche e privati, con contratto di lavoro subordinato anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, di detenuti o internati, è prevista la riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.

SOSTITUZIONE DI LAVORATORI/LAVORATRICI IN CONGEDO (D.lgs. 151/2001)

Nelle aziende sino a 19 dipendenti, le assunzioni a tempo determinato (ovvero l'utilizzazione di lavoratori somministrati) effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, fruiscono di uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (si applicata anche ai premi assicurativi INAIL).

Lo sgravio può essere applicato fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

DISABILI (Decreto legislativo n. 151 del 2015)

I datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.

La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.

- disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
- disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
- disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato e, per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l'assunzione è a tempo determinato.

Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l'incentivo:

- assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
- assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.

L'incentivo contributivo è condizionato, oltre che alla regolarità contributiva e contrattuale del datore di lavoro, al fatto che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

BONUS IO LAVORO (Decreto direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020)

Il bonus è destinato alle assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante.

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:

- di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,
- con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
- che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Il combinato disposto delle due disposizioni comporta che sono da considerare "in stato di disoccupazione", i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell'anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

IO Lavoro consiste nell'**esonero** dal **versamento della contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:

- Nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”
- Oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un **incremento occupazionale netto**, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di **reddito di cittadinanza**.

BONUS ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI 2020 (Legge n.247/2007
Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell’Economia
19/11/2010)

Alle imprese o alle società cooperative che assumono **genitori** di età non superiore ai 35 anni, iscritti alla [banca dati dell’INPS](#), spetta uno **sgravio fino a 5.000 euro**, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni datore di lavoro. Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. C’è da dire che mancano indicazioni precise dall’INPS sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi.